

DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE
Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale ONLUS

Sede legale in Via Colombara di Vignano, 3 - Muggia (TS)
Codice fiscale e partita IVA 00767240328
Registro Imprese di Trieste n° 00767240328
Iscritta all'ALBO SOCIETA' COOPERATIVE con il numero A110580
Registro Regionale delle Cooperative F.V.G. n° 2846 - Sez. Prod. lavoro
Registro Regionale delle Cooperative F.V.G. n° 3424 - Sez. Sociali
Albo Regionale Cooperative Sociali n° 99 - Sezione A
Registrazione C.C.I.A.A. Trieste n° 98927

STATUTO

Cronologia delle deliberazioni assembleari

- 22.12.2004** **Assemblea generale straordinaria dei Soci**
Approvazione revisione complessiva dello Statuto Sociale
- 11.05.2007** **Assemblea generale ordinaria dei Soci**
Modifica articolo 1 – Denominazione
Modifica articolo 28 – Bilancio d'esercizio
- 27.01.2011** **Assemblea generale straordinaria dei Soci**
Modifica articolo 13 - Domanda di adesione
Modifica articolo 14 - Obblighi dei Soci
Modifica articolo 16 - Cause di risoluzione del rapporto societario
Modifica articolo 19 - Azioni dei soci lavoratori
Modifica articolo 20 - Azioni dei soci sovventori e finanziatori
Modifica articolo 31 - Modalità di convocazione

<u>TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA NORME APPLICABILI</u>	4
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE	4
ARTICOLO 2 - SEDE	4
ARTICOLO 3 - DURATA	4
<u>TITOLO II - SCOPO – OGGETTO</u>	4
ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO	4
ARTICOLO 5 - OGGETTO SOCIALE	4
ARTICOLO 6 - REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MUTUALISTICA	5
ARTICOLO 7 - ASSOCIAZIONI DI TUTELA E RAPPRESENTANZA	5
<u>TITOLO III - SOCI</u>	5
ARTICOLO 8 - CATEGORIE DI SOCI	5
ARTICOLO 9 - SOCI LAVORATORI	5
ARTICOLO 10 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI: SOCI LAVORATORI IN INGRESSO	6
ARTICOLO 11 - SOCI SOVVENTORI	6
ARTICOLO 12 - SOCI FINANZIATORI	7
ARTICOLO 13 - DOMANDA DI ADESIONE	8
ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DEI SOCI	8
ARTICOLO 15 - DIRITTI DEI SOCI	9
<u>TITOLO IV - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE</u>	9
ARTICOLO 16 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SOCIETARIO	9
ARTICOLO 17 - RECESSO	9
ARTICOLO 18 - ESCLUSIONE	9
<u>TITOLO V - AZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI</u>	10
ARTICOLO 19 - AZIONI DEI SOCI LAVORATORI	10
ARTICOLO 20 - AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI E FINANZIATORI	10
ARTICOLO 21 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	10
ARTICOLO 22 - VERSAMENTI	11
ARTICOLO 23 - TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI	11
ARTICOLO 24 - RIMBORSI DELLE AZIONI	11
ARTICOLO 25 - LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI	11
ARTICOLO 26 - OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO	12
<u>TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO</u>	12
ARTICOLO 27 - COSTITUZIONE	12
ARTICOLO 28 - BILANCIO D'ESERCIZIO	12
ARTICOLO 29 - RISTORNI	13

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI	13
ARTICOLO 30 - ORGANI SOCIALI	13
ARTICOLO 31 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE	14
ARTICOLO 32 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	14
ARTICOLO 33 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI	15
ARTICOLO 34 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI E VOTAZIONI	15
ARTICOLO 35 - DIRITTO DI VOTO	15
ARTICOLO 36 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	15
ARTICOLO 37 - COMPOSIZIONE, NOMINA, DELEGHE	15
ARTICOLO 38 - CUMULO INCARICHI	16
ARTICOLO 39 - CONVOCAZIONE E VOTAZIONI	16
ARTICOLO 40 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	16
ARTICOLO 41 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO	16
ARTICOLO 42 - RAPPRESENTANZA	17
ARTICOLO 43 - COMPOSIZIONE E NOMINA	17
ARTICOLO 44 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	17
TITOLO VIII - CONTROVERSIE	17
ARTICOLO 45 - CLAUSOLA ARBITRALE	17
TITOLO IX - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	18
ARTICOLO 46 - LIQUIDATORI	18
ARTICOLO 47 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO	18
TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI	18
ARTICOLO 48 - REGOLAMENTI	18
ARTICOLO 49 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE	18
ARTICOLO 50 - ALTRE NORME	18

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA NORME APPLICABILI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società Cooperativa denominata "DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Società Cooperativa Sociale" – Impresa Sociale ONLUS.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede a Muggia (Trieste).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2039 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Titolo II - SCOPO – OGGETTO

Articolo 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali, riabilitativi, e più in generale alla persona. Allo stesso modo i Soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa è fondata sui principi della mutualità senza fini di lucro e si impegna nella loro diffusione ed affermazione. Nella propria attività la Cooperativa si ispira alla libera e spontanea cooperazione.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nelle diverse tipologie previste dalla legge, secondo le modalità disciplinate nel [Regolamento](#) Interno della Cooperativa.

La Cooperativa favorisce e sostiene l'incremento e lo sviluppo della Cooperazione sociale, anche mediante specifici finanziamenti e sovvenzioni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non Soci.

Articolo 5 - Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto la progettazione e/o lo svolgimento delle seguenti attività e servizi:

- di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo e riabilitativo a favore di cittadini in condizione o a rischio di svantaggio, come definiti dalle leggi pertinenti, nonché di altre categorie sociali in condizione o a rischio di bisogno sociale;
- di orientamento, pre-formazione e formazione professionale, finalizzati all'abilitazione lavorativa di soggetti deboli;
- di carattere preventivo o educativo rivolti alla generalità dei cittadini;
- di ricerca, aggiornamento, formazione, seminari ed altre attività simili atte a sviluppare la cultura sociale degli operatori e dei cittadini.

Tutte le attività della Cooperativa sono tese a favorire processi di integrazione e promozione della persona nella comunità.

La Cooperativa può inoltre svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili agli scopi sociali e comunque attinenti agli stessi, anche mediante l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi della normativa vigente.

La Cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, può istituire nei limiti di legge una sezione di attività disciplinata da apposito [Regolamento](#), per la raccolta di prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

La Cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della normativa vigente. Può altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, la Cooperativa rispetta il principio di parità di trattamento nei confronti dei Soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci sono definiti da appositi regolamenti.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Articolo 7 - Associazioni di tutela e rappresentanza

La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, all'Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativistico denominata "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue" ed agli organismi periferici riconosciuti in seno alla stessa.

Titolo III - SOCI

Articolo 8 - Categorie di Soci

La Cooperativa istituisce le seguenti categorie di Soci, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dalla legge e dal presente Statuto:

- a) Soci lavoratori;
- b) Soci lavoratori in ingresso;
- c) Soci sovventori;
- d) Soci finanziatori.

SOCI LAVORATORI

Articolo 9 - Soci lavoratori

Possono essere soci lavoratori coloro che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e coloro che per la loro capacità lavorativa, per attitudine e per specializzazione professionale possono attivamente contribuire all'esercizio ed allo sviluppo della Cooperativa e delle sue attività.

Possono inoltre essere ammessi come soci lavoratori della Cooperativa elementi tecnici ed amministrativi nella misura necessaria al buon funzionamento dell'impresa.

Non possono essere soci le persone fisiche che esercitano attività contrarie agli interessi ed allo spirito della Cooperativa ovvero coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Tale valutazione verrà effettuata dal consiglio di amministrazione in sede di esame della domanda di ammissione.

Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non può essere inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 10 - Categoria speciale di Soci: Soci lavoratori in ingresso

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla Legge e secondo i criteri definiti dall'apposito [Regolamento](#), l'ammissione di nuovi Soci lavoratori in una categoria speciale di Soci lavoratori, di seguito definiti Soci in ingresso, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito [Regolamento](#), stabilisce:

- a) la durata dell'appartenenza del Socio in ingresso a tale categoria speciale per un periodo comunque non superiore ad un anno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo;
- b) i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo ed organizzativo della Cooperativa.

I Soci in ingresso sono soggetti ai medesimi obblighi e sono ammessi a godere di tutti i diritti riconosciuti ai Soci ordinari, ad eccezione della loro ineleggibilità nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, alla data di scadenza del periodo di inserimento e su richiesta dell'interessato, delibera in merito all'ammissione del richiedente a socio lavoratore ordinario della Cooperativa, a condizione che abbia rispettato i doveri inerenti la formazione iniziale e conseguito i livelli qualitativi previsti e indicati nell'apposito [Regolamento](#).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione delibera il provvedimento di esclusione nei confronti del Socio in ingresso secondo i termini e le modalità previste [dall'articolo 18](#) del presente Statuto.

Qualora il mancato raggiungimento dei livelli previsti sia dovuto a cause non imputabili al socio stesso, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la permanenza del richiedente nella categoria dei Soci in ingresso per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi.

SOCI FINANZIATORI

Articolo 11 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni del presente Titolo III e di cui al Titolo IV del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali. Il rapporto con i Soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla legge, da apposito Regolamento interno approvato dall'Assemblea Straordinaria in sede di emissione dei titoli.

In particolare, l'Assemblea determinerà i meccanismi di attribuzione dei voti ai Soci sovventori, rispettando i seguenti limiti:

- a ciascun Socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato;
- il numero complessivo dei voti attribuiti ai Soci sovventori non può superare un terzo dei voti attribuiti ai Soci presenti o rappresentati in Assemblea;
- ha diritto al voto in Assemblea il Socio sovventore iscritto a libro dei Soci da almeno 90 giorni.

L'ammissione del Socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei Soci sovventori può essere maggiorato rispetto a quello dei Soci ordinari nella misura consentita dalla legge.

I Soci sovventori possono essere nominati amministratori nei limiti previsti all'[articolo 37](#) del presente Statuto. La trasferibilità delle azioni nominative dei Soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di amministrazione.

I Soci sovventori sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal [Regolamento](#) interno;
- all'osservanza, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili, dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

Articolo 12 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni del presente Titolo III e di cui al Titolo IV del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci finanziatori, sia persone fisiche sia persone giuridiche. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria secondo la disciplina prevista per le società per azioni; la delibera stabilisce l'importo complessivo di emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione, il prezzo di emissione, eventualmente in proporzione alle riserve divisibili, il sovrapprezzo eventuale ed i diritti amministrativi e patrimoniali spettanti.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria, nei limiti previsti dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai Soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai Soci finanziatori e patrimonio netto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore indicato [all'articolo 20](#) del presente Statuto. I versamenti delle azioni da liberarsi in denaro dovranno avvenire nei termini previsti dall'apposito [Regolamento](#).

A ciascun Socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte come da delibera di emissione dell'Assemblea straordinaria. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori nei limiti previsti [all'articolo 37](#) del presente Statuto.

In caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci finanziatori, dopo la riduzione del capitale conferito nell'ordine dai soci lavoratori, dai soci sovventori e dai soci portatori di azioni di partecipazione cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, ai soci finanziatori è attribuito il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Nei casi in cui è ammesso il recesso il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi della vigente normativa, con la quota parte di riserve divisibili ed eventualmente il sovrapprezzo, dopo aver detratto le eventuali perdite.

Articolo 13 - Domanda di adesione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza e numero di codice fiscale;
- b) il numero delle azioni che intende sottoscrivere che non potrà in ogni caso essere inferiore a quanto previsto dal presente statuto e dall'apposito [Regolamento](#);
- c) l'impegno ad attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni e regolamenti adottati dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'[articolo 45](#) del presente Statuto.

Per gli aspiranti Soci lavoratori, la domanda di ammissione dovrà inoltre contenere:

- e) i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'indicazione dell'attività svolta in relazione ai requisiti del presente Statuto nonché ogni altra informazione utile ad attestare di poter concorrere allo sviluppo della Cooperativa ed al raggiungimento dei suoi scopi sociali;
- f) l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con la normativa vigente e ai sensi dell'apposito [Regolamento](#) di cui dichiara di aver preso visione.

Se trattasi di persona giuridica, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e l'oggetto sociale come da statuto vigente allegato;
- h) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione contenente la dichiarazione di conoscenza e integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti della cooperativa, nonché la persona designata a rappresentare l'Ente negli organi sociali della Cooperativa;
- i) l'ultimo bilancio approvato.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto delibera entro sessanta giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio, sulla base dei criteri definiti nell'apposito [Regolamento](#), alla relativa categoria dei soci lavoratori ovvero a quella dei soci finanziatori prevista dal presente Statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Articolo 14 - Obblighi dei Soci

Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla Legge e dal presente Statuto, i Soci sono obbligati:

- a) alla sottoscrizione del numero minimo di azioni previste dal presente statuto e dall'apposito [Regolamento](#);
- b) al versamento, con le modalità e nei termini contenuti nell'apposito [Regolamento](#), del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) in qualità di Soci lavoratori, a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, secondo le modalità definite dall'apposito [Regolamento](#).

Articolo 15 - Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto di esaminare il libro dei Soci e delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e di ottenerne degli estratti.

Hanno altresì diritto, nel rispetto della normativa a tutela della privacy, ad esaminare il libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se esiste. Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

Titolo IV - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Articolo 16 - Cause di risoluzione del rapporto societario

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte.

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente titolo sono da effettuarsi per via telematica mediante l'utilizzo, ai sensi della normativa vigente, della casella di posta elettronica certificata della Cooperativa all'indirizzo e-mail messo a disposizione dalla Cooperativa a ciascun Socio o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Articolo 17 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il Socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge o del presente Statuto, legittimino il recesso del Socio. In caso contrario il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al Socio che entro sessanta giorni dal ricevimento può attivare le procedure arbitrali previste [all'articolo 45](#).

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 18 - Esclusione

L'esclusione può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che, dopo specifico sollecito, risulti inadempiente rispetto al versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nelle modalità previste dall'apposito [Regolamento](#);
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti interni approvati dall'Assemblea dei Soci nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- che svolga attività contrastante con gli interessi della Cooperativa, la danneggi materialmente o moralmente, ovvero adotti comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro commetta gravi mancanze, inadempimenti e/o comportamenti lesivi della dignità della persona, e in ogni caso

tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

- che, in qualità di Socio in ingresso, non abbia raggiunto i livelli qualitativi previsti e indicati nell'apposito [Regolamento](#) o che non richieda, alla scadenza del termine massimo di appartenenza a tale categoria, l'ammissione alla categoria dei soci lavoratori ordinari.

Prima di assumere delibere definitive in materia di esclusione di un Socio, il Consiglio di Amministrazione deve informare per iscritto il Socio interessato sulle motivazioni oggetto dell'eventuale provvedimento. Il Socio interessato può produrre le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare all'interessato l'eventuale assunzione della delibera entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni. In mancanza di quest'ultima comunicazione, le controdeduzioni del Socio si intendono tacitamente accolte.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi [dell'articolo 45](#) entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione da Socio comporta, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Titolo V - AZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

AZIONI

Articolo 19 - Azioni dei soci lavoratori

Il valore nominale delle azioni dei Soci lavoratori è stabilito in euro 50,00 (cinquanta/00).

Tale valore nominale potrà essere modificato in diminuzione o in aumento mediante apposita delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I soci lavoratori sono obbligati alla sottoscrizione del numero minimo di azioni come previsto nell'apposito [Regolamento](#).

I Soci lavoratori possono, a loro discrezione, sottoscrivere un numero ulteriore di azioni nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 20 - Azioni dei soci sovventori e finanziatori

Il valore delle azioni dei Soci sovventori e finanziatori è stabilito in euro 500,00 (cinquecento/00).

Tale valore nominale potrà essere modificato in diminuzione o in aumento mediante apposita delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I soci sovventori ed i soci finanziatori sono obbligati alla sottoscrizione del numero minimo di azioni come previsto nell'apposito [Regolamento](#).

I Soci sovventori e finanziatori possono, a loro discrezione, sottoscrivere un numero ulteriore di azioni nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 21 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni di legge, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive di diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Il valore delle azioni di partecipazione cooperativa è stabilito in euro 50,00 (cinquanta/00).

Le azioni di partecipazione possono essere anche al portatore, se interamente liberate. I sottoscrittori di eventuali azioni nominali dovranno presentare la documentazione prevista [all'articolo 13](#) per i Soci finanziatori.

Possono venire emesse a norma di legge per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, certificato e depositato presso la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Le azioni di partecipazione devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai Soci ed ai dipendenti della Cooperativa.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa sarà disciplinata, in conformità alla legge, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati all'osservanza, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili, dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali, nonché alla espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui [all'articolo 45](#) del presente Statuto.

Articolo 22 - Versamenti

I Soci ed i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati al versamento, con le modalità e nei termini contenuti nell'apposito [Regolamento](#), del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Articolo 23 - Trasferibilità delle azioni

La quota e le azioni dei Soci Lavoratori non possono essere trasferite mentre quelle dei soci sovventori e finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. A tal fine il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine il socio sarà libero di vendere al predetto acquirente.

È fatto divieto ai soci finanziatori di trasferire i propri titoli alle altre categorie di soci.

Articolo 24 - Rimborsi delle azioni

Il Socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del Socio deceduto hanno diritto, su loro richiesta, al rimborso delle azioni effettivamente versate e di tutte le eventuali rivalutazioni e dividendi di cui [all'articolo 28](#), sulla base del bilancio dell'esercizio durante il quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Il rimborso non comprende la restituzione del sovrapprezzo, ove versato.

Il rimborso avviene entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto societario è divenuto operante.

Articolo 25 - Limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati

Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, senza che il socio receduto o escluso o gli eredi del Socio deceduto ne abbiano fatto richiesta o abbiano reso materialmente possibile il rimborso, cessa ogni diritto al rimborso stesso.

Il valore delle azioni non rimborsate ai sensi del comma precedente, sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

La Cooperativa potrà compensare con il debito derivante dal rimborso, delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del Socio defunto.

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 26 - Obbligazioni e altri strumenti di debito

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2410 e ss. del Codice civile.

In tal caso, con Regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità del rimborso.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Titolo VI - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 27 - Costituzione

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di azioni dei Soci Lavoratori;
 - 2) dalle eventuali azioni dei Soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - 3) dalle eventuali azioni dei Soci finanziatori;
 - 4) dalle eventuali azioni di partecipazione cooperativa.
- b) dalla riserva legale di cui all'[articolo 28](#);
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai Soci ai sensi dell'[articolo 14](#);
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) dalle eventuali riserve divisibili formate ai sensi dell'[articolo 28](#);
- f) da eventuali fondi costituiti da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge;
- g) da qualsiasi altra liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine di raggiungere gli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni, ai sensi della vigente normativa in materia.

È fatto divieto di distribuire le riserve tra i Soci, salvo quelle di cui alla lettera e) riservate ai Soci finanziatori, durante la vita della Cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

Articolo 28 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale e del Bilancio Sociale redatto ai sensi della normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta degli amministratori, sulla ripartizione degli utili destinandoli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista per legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) alla eventuale rivalutazione del capitale sociale, con i limiti imposti dalla legge in materia di sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) alla eventuale ripartizione dei ristorni nei limiti della normativa in materia e nelle modalità previste dall'[articolo 29](#) del presente Statuto;
- e) alla eventuale remunerazione del capitale sociale, effettivamente versato, dei Soci delle diverse categorie, in misura non superiore al limite stabilito dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i Soci finanziatori in misura non superiore al 20 % del totale degli utili.

Articolo 29 - Ristorni

L'assemblea che approva il Bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione di un ristorno ai Soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito [Regolamento](#).

Il ristorno è ripartito tra i Soci lavoratori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito [Regolamento](#), i quali, in via generale, devono considerare:

- a) la remunerazione complessivamente percepita in base all'attività svolta nell'esercizio cui si riferisce l'attribuzione del ristorno;
- b) i Soci lavoratori iscritti al libro Soci alla data di approvazione del bilancio;
- c) l'anzianità associativa;
- d) la partecipazione alle Assemblee dei Soci svolte nell'esercizio di riferimento.

L'Assemblea può deliberare l'attribuzione dei ristorni ai Soci lavoratori nelle seguenti modalità, anche combinate tra loro:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti [articoli 19](#) e [20](#) del presente Statuto.

Titolo VII - ORGANI SOCIALI

Articolo 30 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 31 - Modalità di convocazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione, affisso nei locali della sede sociale, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve seguire la prima di almeno ventiquattro ore, e pubblicato almeno quindici giorni prima sul quotidiano "il Piccolo" di Trieste.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta alla forma obbligatoria stabilita nel primo comma, potrà prevedere l'utilizzo di altre modalità finalizzate a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee quale ad esempio l'invio per via telematica mediante l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata della Cooperativa all'indirizzo e-mail messo a disposizione dalla Cooperativa a ciascun Socio.

Articolo 32 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina ed alla revoca delle cariche sociali ed alla determinazione del numero dei consiglieri nei limiti stabiliti dal presente Statuto;
- c) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale e la remunerazione annuale dei Sindaci;
- d) approva i regolamenti interni con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristoro, ai sensi [dell'articolo 25](#);
- g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei Soci lavoratori, ai fini della soluzione della crisi, nelle modalità indicate dalla legge;
- h) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- i) determina le azioni di sostegno e finanziamento a favore di Cooperative sociali, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati [all'articolo 28](#).

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto - con indicazione delle materie da trattarsi - dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi, la convocazione deve avvenire senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto ovvero sugli argomenti previsti dalla legge.

Articolo 33 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Articolo 34 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il voto segreto non è ammesso.

Articolo 35 - Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il socio lavoratore che non possa intervenire personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio lavoratore che abbia diritto al voto; il Socio finanziatore che non possa intervenire personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio finanziatore che abbia diritto al voto; ogni Socio delegato non può rappresentare più di un altro socio.

Il verbale dell'Assemblea deve indicare eventualmente anche in allegato l'identità dei deleganti ed il capitale rappresentato da ciascuno.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione di categoria nazionale e le organizzazioni cooperative sindacali del settore potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto, salvo diverso parere espresso dall'Assemblea.

Articolo 36 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta da un socio eletto nell'Assemblea stessa.

L'Assemblea provvede inoltre alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 37 - Composizione, nomina, deleghe

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di Consiglieri, anche non soci, da determinarsi dall'Assemblea di volta in volta in occasione dell'elezione dell'intero Consiglio, comunque non inferiore a tre e non superiore a nove.

Almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio deve essere scelta tra i Soci lavoratori ed i soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili nei limiti previsti dalla legge.

Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, per conto della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e uno o due Vicepresidenti.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di Amministrazione decade dal mandato.

Articolo 38 - Cumulo incarichi

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, da adottare entro tre mesi dall'assunzione della carica.

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Articolo 39 - Convocazione e votazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei ad assicurare che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le votazioni sono palesi e le proposte di deliberazione sono approvate se i voti favorevoli superano quelli contrari.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale.

Articolo 40 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta soltanto eccezione di quelli che per disposizione di legge sono riservate all'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita inoltre la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 del Codice Civile.

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dalla legge, ad uno dei Consiglieri oppure ad un Comitato Esecutivo formato da almeno tre amministratori, specificandone funzioni e compiti.

Articolo 41 - Integrazione del Consiglio

In caso di cessazione di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dalla legge.

Articolo 42 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente. Nel caso siano stati nominati due vicepresidenti, tali poteri spettano al vicepresidente specificatamente indicato all'atto della nomina, in assenza o impedimento del quale spettano all'altro vicepresidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure a soggetti terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 43 - Composizione e nomina

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La remunerazione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata della carica.

Articolo 44 - Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili aventi i requisiti previsti dalla legge.

Titolo VIII - CONTROVERSIE

Articolo 45 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla risoluzione secondo la procedura di arbitrato prevista dal [Regolamento del Giudizio Arbitrale della Camera di Commercio di Trieste](#) le controversie:

- a) insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o nei loro confronti;
- d) promosse dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci o dell'acquisto delle azioni di partecipazione cooperativa.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Titolo IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 46 - Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

Articolo 47 - Destinazione del patrimonio

In caso di cessazione della Società, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato nell'ordine:

- al rimborso delle azioni, eventualmente rivalutate effettuati dai Soci finanziatori;
- al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- al rimborso delle azioni, eventualmente rivalutate, effettuati dai Soci sovventori;
- al rimborso delle azioni, eventualmente rivalutate, versate dai Soci lavoratori;
- alla devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n° 59, e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo X - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 48 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per la migliore gestione della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'Assemblea dei Soci, cui spetta l'approvazione con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Articolo 49 - Clausole mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 - d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- richiamate negli articoli [27](#), [28](#) e [47](#) del presente Statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 50 - Altre norme

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.